

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCEEDO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23 FEB. 1999

23 FEB. 1999

ADDE: 23 FEB. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 101 SI È RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSÌ COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	GRASIO	Famola	Assessore
COSENTINI	Nicola	Vice Presidente	FERRARINI	Giovanni	
ANATE	Mario	Assessore	LOTTI	Pietro	
ACQUADRONI	Salvatore		MARINO	Angelo	
GIUFFRÈ	Francesco		MARINO	Michele	
FERRARINI	Mario		PIZZO	Massimo	

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Savaris Claudio
MISSELE

ASSENTI: GIUFFRÈ - MARINO - PIZZO

DELIBERAZIONE N° 605

OGGETTO: Schema di convenzione tra la Regione Lazio e la Libreria CE.FA. 82 srl con sede nel Comune di Roma, Piazzale Clodio n. 26/a-c-c- per la vendita del Bollettino Ufficiale nella Regione Lazio.



OGGETTO: Schema di convenzione tra la Regione Lazio e la Libreria GE.PA. 82 s.r.l. di TORALDO Salvatore con sede nel Comune di Roma, piazza E. Ciodio n° 85/a-b-c per la vendita del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

LA GIUNTA REGIONALE

- VISTO l'art. 6 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, il quale nel comma 1 dispone: "Qualora, per speciali ed eccezionali circostanze che dovranno risultare dal decreto di approvazione del contratto, non possano essere utilmente seguite le forme indicate negli articoli 3 e 4, il contratto potrà essere concluso a trattativa privata";
- VISTO l'art. 54 del R.D. 23 maggio 1924, n. 327 il quale dispone che è data facoltà all'Amministrazione di prescindere, in casi speciali, dal richiedere la cauzione a persone ditte di notoria solidità, come nel caso della Ditta di cui all'oggetto;
- VISTA la legge regionale 10 gennaio 1996, n. 4 concernente: "Norme per la pubblicazione e diffusione del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio";
- VISTO l'articolo 14 della predetta legge regionale 4/96 mediante il quale è stabilito che la divulgazione e la vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio sono affidate a ditte librerie;
- VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127;
- RI TENUTO necessario portare a conoscenza gli atti approvati dai competenti Organi della Regione Lazio alla collettività regionale;
- VISTA la lettera indirizzata al titolare della Libreria GE.PA. 82 s.r.l. il 20 ottobre 1998 prot. 36453, relativa all'offerta della vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale, nonché la relativa risposta ricevuta a mezzo fax datata 03/11/1998 con la quale la predetta Libreria dichiara l'interesse alla vendita del periodico regionale;
- VISTA la lettera indirizzata alla Libreria GE.PA. 82 s.r.l., 09/11/1998, n. 37903;
- VISTA la comunicazione della Libreria GE.PA. 82 s.r.l. datata 8 gennaio 1999 mediante la quale fornisce i dati relativi alla compilazione della convenzione in argomento;





- VALUTATO** il certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Roma in data 28.12.1998;
- VALUTATO** che l'attività condotta dal Signor TORALDO Salvatore risulta essere solida e considerata, inoltre, che la quantità dei fascicoli richiesti per la vendita è irrilevante;
- RITENUTO** opportuno regolamentare i rapporti con la Libreria GE.PA 82 s.r.l.;

SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


DELIBERA

1. di affidare alla Libreria GE.PA. 82 s.r.l. di TORALDO Salvatore con sede nel Comune di Roma, piazzale Clodio n° 26/a-b-c, che accetta, la vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;
2. di approvare l'allegato schema di convenzione tra la Regione Lazio e la Libreria GE.PA 82 s.r.l. concernente la concessione alla vendita del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;
3. di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale alla firma della convenzione in argomento;
4. di esonerare la Libreria GE.PA. 82 s.r.l. a prestare la cauzione in quanto il ricavato annuo della vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale è irrilevante rispetto al servizio offerto a favore della collettività.

La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi della legge 15 maggio 1987, n. 127.

17 MAR. 1999

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE



bu

CONVENZIONE PER LA VENDITA DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA
REGIONE LAZIO

TRA

- la Regione Lazio in persona del Presidente pro-tempore della
Giunta regionale Dr. Pietro Badaloni, nato a Roma il giorno 3
settembre 1946, domiciliato per la carica in Roma, Via
Cristoforo Colombo n. 212, codice fiscale 80143490851 e partita
I.V.A. 02128631005;

=

- la Libreria GE.PA 82 s.r.l. con sede nel Comune di Roma,
piazze Cicdio n° 26/a-b-c, codice fiscale 05490190583 nella
persona del Legale Rappresentante Sig. TORALDO Salvatore nato a
Catanzaro il 08.08.1932 investito dei necessari poteri come
risulta dal certificato rilasciato dalla C.C.T.A.A. in data
28.10.1998;

si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1



1. La Regione Lazio, come sopra rappresentata, affida alla
libreria di seguito denominata concessionario, come sopra
rappresentata, che accetta la vendita dei fascicoli del
Bollettino Ufficiale.
2. L'attività oggetto della concessione dovrà essere esercitata
dal concessionario esclusivamente presso i propri stabili,
punti di vendita, con esclusione di qualsiasi forma di
commercializzazione che non sia stata preventivamente
richiesta ed autorizzata dalla Regione Lazio.
3. Il concessionario è tenuto a comunicare, tempestivamente per
iscritto, le variazioni attinenti all'ubicazione ed
all'apertura di sedi secondarie di vendita.

ART. 2

1. A favore del concessionario è stabilita la percentuale del 30%
sulle copie vendute, ai sensi dell'articolo 14, comma 1 della
legge regionale 10 gennaio 1996, n. 4.
2. La Regione Lazio esonera il concessionario a prestare
fidelizzazione ai sensi dell'articolo 54 del R.D. 23 maggio
1924, n. 827.

bu



ART. 3

1. Le modalità di consegna dei fascicoli al concessionario, nonché il numero degli stessi da inoltrare per la vendita verrà stabilito previo accordo con l'Ufficio Bollettino Ufficiale.
2. I predetti fascicoli saranno inviati al concessionario in conto deposito, sia d'ufficio, sia a seguito richiesta del conto concessionario medesimo.
3. I fascicoli inviati d'ufficio saranno spediti a spese della Regione Lazio, quelli a richiesta a spese del concessionario.

ART. 4

1. Entro il terzo trimestre successivo alla data di invio dei fascicoli del Bollettino Ufficiale il concessionario deve rendere i fascicoli invenduti, consegnando gli stessi nella sede della Regione Lazio - Ufficio Bollettino Ufficiale.
2. I fascicoli che non risultino restituiti alla Regione e per i quali le parti non abbiano convenuto il rinnovo del deposito, saranno considerati, ad ogni effetto, come definitivamente acquisiti dal concessionario.

ART. 5

1. Con cadenza trimestrale e con riferimento alle date del 30 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 30 dicembre la Regione Lazio trasmetterà al concessionario il prospetto riepilogativo dei fascicoli affidati in deposito al concessionario.
2. Entro 30 giorni dalla ricezione del predetto prospetto il concessionario fornirà alla Regione Lazio - Ufficio Bollettino Ufficiale - un dettagliato rendiconto delle vendite effettuate.
3. Contestualmente il concessionario dovrà inviare alla Struttura di cui al comma 2 la distinta di versamento del corrispettivo dovuto alla Regione Lazio, relativamente ai fascicoli del Bollettino Ufficiale venduti, nonché la resa di quelli per i quali non sia stato convenuto il rinnovo del deposito.
4. L'invio del rendiconto è dovuto anche qualora non fosse stata effettuata nessuna vendita nel periodo considerato.

Handwritten signature



ART. 6

1. I pagamenti relativi alle vendite effettuate dovranno essere versati sul conto corrente postale n. 42759001, intestato alla Regione Lazio - Bollettino Ufficiale, indicato, quale causale a tergo del bollettino di versamento, il rendiconto trimestrale di riferimento.
2. Per ogni giorno di ritardo nell'invio del rendiconto trimestrale e del correlativo versamento la Regione Lazio avrà diritto al pagamento degli interessi moratori delle somme dovute, in misura pari al tasso corrente di sconto, maggiorato di tre punti.
3. Qualora la scadenza dei termini il concessionario intendesse procedere alla restituzione dei fascicoli del Bollettino Ufficiale, dovrà provvedere ad indicare il qualitativo degli stessi restituiti, ripartiti per tipologie, inviati imballati, esclusivamente al seguente indirizzo: Regione Lazio, via Cristoforo Colombo n.112 - 00147 Roma.
4. Il concessionario è l'esclusivo responsabile verso la Regione Lazio della spedizione delle rese. La Regione Lazio ha la facoltà di rifiutare la restituzione di pubblicazioni deteriorate e comunque non più idonee per la vendita.
5. Indipendentemente da quanto sopra esplicitato, alla data del 31 dicembre di ogni anno sarà effettuato un inventario ed il concessionario sarà tenuto a verificare l'esattezza delle giacenze comunicate dalla Regione Lazio.

ART. 7

1. La concessione sarà operativa per la controparte al momento della sottoscrizione, mentre per la Regione Lazio lo sarà dopo la sua approvazione da parte degli Organi regionali ed avrà durata triennale.
2. Il mancato pagamento da parte del concessionario di somme a qualsivoglia titolo dovuta alla Regione Lazio, la violazione di norme che disciplinano la concessione, ovvero il compimento di atti lesivi del buon nome e del prestigio della Regione Lazio daranno diritto di recedere unilateralmente ed in ogni momento alla concessione, previo avviso a mezzo lettera raccomandata.

[Handwritten mark]



ART. 8

1. Il concessionario custodirà diligentemente i prodotti ricevuti in deposito e dovrà corrispondere alla Regione Lazio l'intero prezzo - al netto degli sconti convenuti - di tutti quei prodotti dei quali abbia per qualsivoglia ragione o causa, purché non dipendente alla Regione Lazio, perduta la disponibilità. Il pagamento di quanto dovuto dovrà avvenire negli stessi termini e con le stesse modalità previsti per la mancata restituzione dei prodotti entro il termine di durata del deposito.

ART. 9

1. Nell'ipotesi in cui i beni consegnati fossero assoggettati a misure cautelari od esecutive ad iniziative di terzi creditori del concessionario, questi si obbliga a far constatare all'Ufficiale giudiziario procedente, mediante esibizione della presente convenzione, che la proprietà dei beni in argomento spetta alla Regione e, contemporaneamente avvisare la Regione medesima perché possa adottare le opportune iniziative.

ART. 10

1. A tutti gli effetti, per quanto non previsto dalla presente convenzione valgono le norme del Codice civile in materia di contratti e le norme vigenti in materia analoga per le pubbliche amministrazioni ed, in particolare, la legge ed il regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 11

1. Tutte le spese di qualsiasi natura e tutti gli oneri fiscali e non e che, comunque, dovessero emergere nell'espletamento dell'incarico, ad eccezione dell'I.V.A. che sarà a carico della Regione Lazio, sono a totale carico del concessionario.

ART. 12

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione ovvero all'esecuzione della presente convenzione, le parti esperimentano ogni tentativo di bonaria composizione e eleggono quale Foro esclusivamente competente quello di Roma.

1007

Roma,

Libreria

Il Presidente della Giunta Regionale
(Dr. Pietro BADALONI,



Handwritten mark or signature in the bottom left corner.